



XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO "CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

Allegato alla deliberazione
del C.C. n. 16 del 30.04.2014

REGOLAMENTO COMUNITARIO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

CAPO I

VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

ART. 1

Principi di carattere generale

La XI Comunità Montana del Lazio "Castelli Romani e Prenestini", promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e, in adesione alle vigenti disposizioni di Legge ed in attuazione dell'art. 64 dello Statuto Comunitario, valorizza la funzione sociale dell'Associazionismo come espressione di partecipazione alla solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, educativo, culturale, sportivo e del tempo libero, per affermare il valore della vita e migliorarne la qualità, per contrastare l'emarginazione e per promuovere l'immagine della Comunità all'estero.

ART. 2

Finalità

Ai sensi dell'art. 64 comma 3 dello Statuto Comunitario è istituito l'Albo delle Associazioni della XI Comunità Montana, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazionismo nell'ambito del territorio comunitario. Il Regolamento disciplina le attività propositive e consultive delle libere associazioni senza fini di lucro, per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle scelte d'interesse pubblico e rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana. L'albo garantisce la rappresentanza permanente delle associazioni ai tavoli decisionali delle politiche comunitarie tramite l'istituzione di una consulta delle associazioni.

L'albo delle associazioni viene istituito per:

- rilevare numero, tipologia e attività delle associazioni attive sul territorio comunitario;
- rilevare, tramite la consultazione delle associazioni aderenti, i fabbisogni territoriali;
- concertare la programmazione delle politiche economiche e sociali;
- realizzare forme di cooperazione per partecipare a bandi e realizzare servizi;
- promuovere le attività delle associazioni;
- rilevare e adeguare, attraverso appositi percorsi formativi, le competenze delle associazioni.

Le associazioni iscritte all'albo possono:

- partecipare alla consulta delle associazioni dell'ente comunitario

- stipulare convenzioni con l'ente comunitario
- accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie o straordinarie dell'ente comunitario
- svolgere attività con il patrocinio dell'ente

Il presente regolamento stabilisce :

- a) I requisiti che le forme associative devono possedere per essere iscritte all'Albo comunitario;
- b) I rapporti tra Amministrazione comunitaria e le Associazioni per quanto riguarda le attività propositive, di consultazione e di collaborazione;
- c) I criteri per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere all'iscrizione all'Albo comunitario delle associazioni.

L'iscrizione all'Albo ha validità annuale e viene riesaminata su presentazione di istanza di rinnovo, come meglio disciplinato al capo II.

CAPO II

ALBO COMUNITARIO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 3

Struttura dell'Albo

L'Albo comunitario delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:

- Settore attività socio-assistenziali:
 - diverse abilità e salute mentale
 - minori
 - anziani
 - donne
 - immigrazione
 - povertà
 - disagio
 - vittime di abusi, usura
 - dipendenze
- Settore attività socio-sanitarie
 - donazione sangue/organi
 - malattie specifiche
 - assistenza sanitaria persone malate e/o con problematiche psico-fisiche

- Settore attività culturali , didattiche, ricreative, turistiche e di promozione del territorio
 - attività artistiche (teatro, arte, musica, cinema, letteratura etc.)
 - attività didattico - formative
 - attività ricreative e organizzazione eventi
 - attività turistiche
 - attività interculturali
- Settore attività di tutela ambientale e animale
 - ambiente
 - animali
- Settore attività sportive
- Settore attività di protezione civile e sicurezza sociale

I settori come sopra riportati possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunitario, in regolazione all'evolversi dell'attività delle Associazioni e della legislazione nazionale e regionale. Ogni Associazione può essere iscritta anche a più sezioni purché l'attività relativa alla sezione richiesta sia adeguatamente documentata.

ART. 4

Requisiti per essere iscritti all'Albo

Comma I

Possono aderire all'Albo:

1. Le Organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della l. 266/91 e iscritte al registro regionale del volontariato;
2. Le Associazioni di promozione sociale costituite ai sensi della l. 383/2000 e iscritte al registro regionale dell'associazionismo;
3. Le Associazioni istituite ai sensi del d.lgs n.460/97 e iscritte all'anagrafe unica delle onlus;
4. Le Associazioni sportive dilettantistiche costituite ai sensi della l. 289/2000 iscritte negli appositi registri del CONI provinciale;
5. Le Associazioni culturali e ricreative.

Comma II

In possesso dei seguenti requisiti:

- avere sede legale in uno dei comuni del territorio della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini; la mancanza di tale requisito può essere superata dimostrando, (attraverso documentazione probante), di operare in uno o più comuni del territorio della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini da almeno due anni continuativi;
- costituzione dell'Associazione da almeno un anno, certificata mediante registrazione dell'atto di costituzione e dello Statuto presso gli organismi a ciò preposti;
- l'atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere almeno:
 - La denominazione e la sede legale;
 - L'oggetto sociale;
 - L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - L'Assenza di fine di lucro;
 - L'obbligo di formazione del rendiconto economico finanziario e/o Bilancio annuale;
 - L'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
 - La democraticità della struttura associativa e l'elettività delle cariche sociali;
 - In caso di scioglimento, l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti senza fini di lucro o a fini di utilità sociale.

Comma III

Possono inoltre essere iscritte nell'Albo Comunitario associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività nel territorio comunitario.

Comma IV

Non possono essere iscritti:

i Partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati, le associazioni aventi sede in Comuni esterni al perimetro montano, fatto salvo quanto disposto al II comma del presente articolo.

ART. 5

Modalità di iscrizione all'Albo

La richiesta di iscrizione, a firma del Legale Rappresentante dell'Associazione va inoltrata al Presidente della Comunità montana utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli Uffici comunitari e sul sito Internet e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo della XI Comunità Montana, corredata dai seguenti documenti:

- a) copia del codice fiscale, atto Costitutivo e Statuto. Le rappresentanze locali di organizzazione ed associazioni costitutive a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell'Associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa rappresentanza locale;
- b) copia del verbale di nomina del legale rappresentante;
- c) elenco dell'eventuale patrimonio immobiliare di cui l'Associazione dispone con indicazione della destinazione;
- d) relazione sull'attività svolta dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda da cui si evincano almeno i seguenti elementi: destinatari delle attività, ambito territoriale, modalità di svolgimento delle attività, ricorso ad eventuali figure professionali, mezzi e strutture in dotazione dell'associazione, eventuali orari di apertura e chiusura sede sociale, organigramma dell'associazione, n. dei soci, convenzioni, finanziamenti e progetti in essere;
- e) per le associazioni iscritte negli appositi registri copia del certificato o provvedimento attestante l'iscrizione o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- f) copia dell'ultimo rendiconto economico finanziario con estremi di approvazione del medesimo;
- g) copia del documento di identità del legale rappresentante.

La domanda di iscrizione è soggetta ad istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti, così come indicati nell'articolo 4 del presente Regolamento. La Giunta, con proprio provvedimento, decide per l'iscrizione dandone comunicazione al Legale Rappresentante. Ove non venga riscontrata la sussistenza dei requisiti, l'iscrizione, fatte salve le opportune richieste di integrazione di eventuale documentazione mancante, viene negata. In tal caso può venire ripresentata l'anno successivo, qualora l'Associazione nel frattempo abbia ottenuto tutti i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo.

ART. 6

Aggiornamento dell'Albo

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione e al fine di aggiornarlo con le nuove richieste, è prevista una revisione annuale dell'Albo. Ogni Associazione deve pertanto far pervenire entro ogni anno successivo a quello della prima iscrizione, quanto segue:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta dal Legale Rappresentante dell'Associazione e con la quale si attesti il permanere dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di prima iscrizione, ovvero eventuali modifiche - indicando quali - e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;

- relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
- programma delle attività che si intende svolgere per l'anno in corso.

Ogni altra valutazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale dovrà in ogni caso essere comunicata - per iscritto - entro tre mesi dal suo verificarsi.

La Comunità montana si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

ART. 7

Cancellazione

La cancellazione dall'Albo avviene a seguito della perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione, oppure su richiesta del Legale Rappresentante dell'Associazione. La cancellazione dall'Albo può avvenire anche in caso di comportamenti che contravvengano al pubblico decoro.

CAPO III

ART. 8

FORME COLLABORATIVE

Attività propositiva e consultiva delle associazioni iscritte all'Albo

Le Associazioni iscritte all'Albo, in conformità all'art. 64 dello Statuto Comunitario e del presente Regolamento, al fine di sviluppare i rapporti con l'Amministrazione comunitaria e favorire la propria funzione propositiva e di consultazione possono presentare istanze, petizioni, proposte di deliberazione e/o modifica di atti amministrativi in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario, culturale e ricreativo, ambientale, sportivo e di protezione civile e sicurezza sociale.

Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di pubblico interesse con l'Amministrazione Comunitaria per raggiungere scopi e decisioni comunitarie sulle attività da svolgere e sui servizi da erogare.

L'Amministrazione comunitaria può richiedere specifici pareri alle Associazioni iscritte all'Albo su materie di loro competenza: socio-sanitarie, culturali, ambientali, sportive, protezione civile etc. proponendo incontri e consultazioni con le stesse, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per l'interesse pubblico.

ART. 9

Convenzioni

L'Amministrazione comunitaria nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente può stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte all'Albo. Nella scelta delle Associazioni con cui stipulare le suddette convenzioni, l'Amministrazione si attiene a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa dell'Associazione stessa in relazione al tipo di servizio da gestire e alle finalità da perseguire.

ART. 10

Incentivo al volontariato

Al fine di supportare la nascita di nuove Organizzazioni di volontariato sul territorio, la XI Comunità Montana del Lazio può erogare forme di sostegno alla fase iniziale della costituzione delle associazioni istituite ai sensi della l.266/91 - anche ai fini di facilitare il percorso di iscrizione all'Albo comunitario - mediante messa a disposizione gratuita di locali e /o strutture anche di comunicazione, o altri beni mobili da disciplinare con atto di indirizzo di Giunta Comunitaria in relazione alle richieste presentate dall'Associazione medesima.

In ogni caso tali forme di sostegno al volontariato dovranno essere valutate tenendo conto della rilevanza per il territorio comunitario della costituenda associazione e dovranno essere finalizzate alla promozione dell'attività del volontariato svolto in modo autonomo dall'Associazione stessa.

ART. 11

Utilizzo di strutture comunitarie

Fatto salvo quanto disciplinato dal precedente art. 10 , l'iscrizione all'Albo Comunitario delle Associazioni costituisce requisito indispensabile per poter richiedere l'utilizzo gratuito di strutture e servizi comunitari. Sarà compito della Giunta comunitaria accordare tale beneficio, tenuto conto della rilevanza dell'attività svolta dall'Associazione che ne ha fatto richiesta.

ART. 12

Consulta comunitaria delle Associazioni

L'istituzione dell'albo delle associazioni della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini è propedeutico alla costituzione della Consulta comunitaria delle Associazioni. Con successivo regolamento verranno disciplinate finalità e funzionamento della Consulta.

CAPO IV

CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 13

Concessione di finanziamenti e benefici economici

Fatto salvo quanto disciplinato al precedente Capo III - articoli 8-9-10 e 11 , per le modalità di concessione di benefici economici a sostegno dell'attività ordinaria e per iniziative straordinarie, alle associazioni iscritte all'Albo comunitario, nonché per la concessione di patrocinio si rimanda a quanto disciplinato dal vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.

CAPO V

ULTERIORI DISPOSIZIONI

ART. 14

Diritti delle Associazioni iscritte all'Albo

Alle Associazioni iscritte nell'Albo viene inviata copia degli Ordine del Giorno di tutte le riunioni che vengono convocate del Consiglio Comunitario che trattino argomenti attinenti, in modo diretto o indiretto, l'attività trattata dalle Associazioni.

ART. 15

Tutela dei dati delle Associazioni iscritte all'Albo

I dati relativi alle Associazioni iscritte all'Albo comunitario verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti.

La comunicazione dei dati riguardanti le Associazioni iscritte all'Albo potranno essere fatte ad altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell'interesse pubblico rilevante che ne giustifica la richiesta.

Gli stessi potranno altresì essere comunicati a soggetti privati che ne facciano richiesta scritta solo qualora l'interesse perseguito dal richiedente sia finalizzato alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni in favore delle Associazione iscritte all'Albo.

In tutti gli altri casi, i dati raccolti potranno essere comunicati solo in forma anonima e per il perseguimento di indagini statistiche o di ricerca sociale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16

Pubblicità dell'Albo delle Associazioni e del Volontariato

L'Albo delle Associazioni è pubblicato sull'Albo Pretorio on line del sito della XI Comunità Montana del Lazio "Castelli Romani e Prenestini" mentre l'originale viene conservato agli atti dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

ART. 17

Entrata in vigore

Il presente Regolamento e il relativo Albo comunitario delle Associazioni entreranno in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della delibera di approvazione.